

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a Difesa)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione permanente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico» (394), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa

dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alle Commissioni riunite per la 3^a Commissione Pag. 2, 9
IANNI (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione 6

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico» (394), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (2091), (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Ronchi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: «Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Maffioletti, Cannata, Bufalini, Imposimato, Boffa, Pieralli, Serri, Spetič, Vecchietti, Volponi, Boldrini, Cisbani, Ferrara Maurizio, Giacchè, Ravera, Consoli e Baiardi e del disegno di legge: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alberini, Buffoni, Gangi, Lenoci, Pavoni e Scotti Virginio; Masina, Bassanini, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bertone, Guerzoni, Bernocco Garzanti, Becchi, Gramaglia, De Julio, Pintor, Levi Baldini, Visco, Andreis, Cima, Lodigiani e Diaz Cao; Stegagnini; Zangheri, Napolitano, Pajetta, Rubbi Antonio, Crippa, Marri, Mannino Antonino, Gasparotto, Cervetti, Violante, Ciabbari, Lauricella, Mammone, Serafini Anna, Capecci, Albertini, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Mombelli, Palmieri, Picchetti, Folena, Gabbuggiani, Boselli, Lorenzetti Pasquale, Ronzani, Strumendo, Nappi e Strada; Martinazzoli, Cristofori, Rebullà, Balestracci, Matulli, Zolla, Russo Raffaele, Zaniboni, Sarti, Castagnetti Pierluigi, Augello, Fausti, Zuech, Azzolini, Bonferroni, Carrus, Grippo, Mongiello, Nenna D'Antonio, Portatadino, Quarta, Usellini, Zoso, Duce, Caccia, Perrone, Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Bonetti, Ciccardini, Lusetti, Meleleo, Monaci, Rabino, Savio, Tassone, Zamberletti, Zoppi, Aiardi, Alessi, Amalfitano, Anselmi, Antonucci, Armellin, Baruffi, Battaglia Pietro, Bertoli, Bianchi, Biasci, Bodrato, Borra, Borri, Borruso, Brunetto, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciliberti, Ciocci Carlo Alberto, Cirino Pomicino, Coloni, Costa Silvia, Crescenzi, D'Angelo, Del Mese, Faraguti, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Fiori, Frasson, Fronza Crepez, Fumagalli Carulli, Galli, Garavaglia, Gei, Gelpi, Gottardo, Lattanzio, Leccisi, Loiero, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mazzuconi, Mensorio, Merloni, Napoli, Orsenigo, Orsini Bruno, Paganelli, Patria, Perani, Piredda, Radi, Ravasio, Riggio, Righi, Rivera,

Rosini, Sangalli, Santonastaso, Sapienza, Saretta, Silvestri, Sinesio, Soddu, Tancredi, Tealdi, Torchio, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Volponi, Zambon e Zampieri; Ronchi, Tamino, Russo Franco, Capanna, Russo Spena, Cipriani, Arnaboldi e Guidetti Serra, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite i senatori Achilli per la 3^a Commissione permanente e Ianni per la 4^a Commissione permanente.

Prima di iniziare ad esporre la relazione, devo dare giustificazione dell'assenza del Presidente della 4^a Commissione permanente, senatore Giacometti; egli è indisposto e di conseguenza assumo la presidenza delle due Commissioni riunite.

Innanzitutto occorre sottolineare l'importanza del provvedimento al nostro esame, tanto evidenti sono i collegamenti con la politica estera dell'Italia e comunque con la collocazione internazionale del nostro paese. Inoltre, se ci fosse ulteriore bisogno di dimostrare la necessità di un tale provvedimento, i fatti di questi giorni potrebbero servire come testimonianza (e su tale aspetto torneremo in seguito) quantunque il disegno di legge al nostro esame copra un'area definita e non l'intero settore dell'armamento militare.

A mio giudizio la Camera dei deputati ha svolto un ottimo lavoro e nel testo approvato ha riunificato le esigenze primarie del Governo, che nel 1987, reiterando un precedente provvedimento non giunto all'approvazione, ha presentato un disegno di legge, con i contributi importanti di altre proposte legislative. La discussione che si è svolta presso la Commissione esteri dell'altro ramo del Parlamento, e che i colleghi avranno certamente avuto modo di conoscere dai resoconti dei lavori, è testimonianza dell'impegno posto nell'approvazione di un testo che in larga misura soddisfa esigenze di chiarezza e di trasparenza in un settore troppo spesso coperto da pesanti coltri di nebbia. È proprio nella chiarezza della normativa che sta il pregio del testo sottoposto al nostro esame, che i relatori vogliono analizzare nelle sue componenti essenziali, lasciando alla fase successiva il compito di entrare nei dettagli dell'articolato, anche in relazione allo svolgimento della discussione generale.

Ho accennato prima alle connessioni della materia con i rapporti internazionali dell'Italia, con la sua sicurezza, con settori importanti della nostra economia. Tali legami ci portano subito a riaffermare la volontà di pace dell'Italia che non solo è sancita in maniera inequivocabile nell'articolo 11 della nostra Costituzione, ma acquista oggi una particolare rilevanza in una fase delle vicende politiche internazionali in cui sembra prendere forma un sistema di rapporti tra le due grandi potenze che si basa su una progressiva riduzione degli armamenti e su una estensione della fiducia reciproca. La distensione ha come primo effetto non solo il rallentamento della corsa al riarmo tra le due grandi potenze e gli schieramenti militari ad esse collegati, ma anche la risoluzione o la tendenza a risolvere i conflitti regionali che in qualche misura dipendono, soggettivamente o oggettivamente, dal

confronto tra le stesse due grandi potenze. In questi ultimi due anni però, mentre la riduzione dell'armamento nucleare ha fatto rapidi passi, non altrettanto è accaduto nel settore delle armi convenzionali che in tal modo vengono ad acquisire un'importanza crescente. La Conferenza di Vienna dà ottime prospettive circa i risultati positivi che si potranno raggiungere, ma a tutt'oggi un accordo completo e definito non è stato ancora concluso e quindi abbiamo interesse a far sì che la normativa concernente tale settore sia di particolare precisione.

L'Italia è una nazione che non produce armi nucleari; ha però una grande riserva, un notevole *know how* tecnico nel settore delle armi convenzionali che credo debba essere mantenuto e sviluppato, ma debba essere anche normato chiaramente per le parti che attengono all'esportazione. Per queste ragioni il provvedimento di cui ci stiamo occupando ha una grande importanza, anche se vedrà la luce quando le condizioni internazionali sembrano volgere al sereno. Qualche pessimista potrebbe subito obiettare che, non essendo state eliminate le cause profonde degli squilibri internazionali per la presenza di notevoli ingiustizie nella distribuzione del reddito, per il dramma della fame e del sottosviluppo tuttora presente in interi continenti, non potrebbero scomparire le vere cause dei conflitti. E, d'altra parte, credo che sia fuori discussione per tutti l'esigenza che l'Italia mantenga forze militari efficienti e pronte a garantire, attraverso una politica di difesa, la propria pace e la propria tranquillità. Ma il mantenimento di un dispositivo di difesa implica che ci sia un apparato produttivo idoneo a fornire le armi necessarie.

Si è discusso molto in questi anni in dibattiti, convegni e seminari, sulla necessità di mantenere un apparato produttivo di armi e sull'esigenza che esso trovi sbocchi esterni, non essendo il cosiddetto «mercato» della difesa nazionale sufficiente a garantire le dispendiose fasi di ricerca e di sviluppo di settori importanti dell'armamento convenzionale. Anche se questo aspetto non è direttamente riconducibile ai disegni di legge al nostro esame, è fuori di dubbio che in sede europea si dovrà pur trovare una soluzione al problema delle industrie produttrici di materiale bellico ai fini di una loro ricompattazione affinché ciascuna non debba autolimitarsi al proprio «mercato» della difesa nazionale, cercando proiezioni esterne in modo generico, viste le distorsioni provocate da tale ricerca, ma riferirsi invece ad una programmazione comunitaria nel campo della difesa che ha assunto ormai caratteristiche di grande rilevanza per giungere ad una totale autosufficienza del settore.

Passando al testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, credo che si possa osservare innanzitutto che le disposizioni generali rappresentano uno degli elementi essenziali del disegno di legge, disposizioni che valgono a dare certezza al Parlamento, alle forze economiche e all'opinione pubblica e che quindi è giusto definire in termini generali, anche se l'articolo 1, in cui vengono indicati i paesi verso i quali è vietata l'esportazione e il transito di materiale di armamento, a mio giudizio potrebbe avere una definizione più precisa per non consentire eccessiva discrezionalità al Governo e soprattutto per evitare che sorgano conflitti interpretativi sulla norma scritta. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione che il Governo deve

fare al Parlamento (di cui parlerò dopo) è momento di confronto, di verifica e di controllo da parte del Parlamento stesso.

Un punto su cui desidero attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi è rappresentato dalla lettera *e*) del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2091, che definisce la qualità dei paesi che ricevono aiuti dall'Italia ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. La Commissione affari esteri in più occasioni ha disquisito in ordine al livello degli aiuti da concedere o da negare ai paesi in via di sviluppo che destinino una parte consistente del loro bilancio alle spese militari. La formulazione della lettera *e*) del comma 6, pur se rispondente alle esigenze di non indirizzare gli aiuti italiani verso paesi militarmente impegnati, definisce però in maniera a mio parere troppo generica il rapporto tra le esigenze di difesa e le spese militari dei paesi in via di sviluppo.

Credo quindi che sarebbe opportuno riflettere per decidere se la norma in questione sia sufficientemente ampia e garantista. Tra l'altro dobbiamo ricordare che in essa si prevede una sanzione immediata, che esclude l'erogazione degli aiuti qualora emerga che tali paesi destinino risorse al proprio bilancio militare in quantità eccedente le esigenze di difesa.

L'articolo 2 del provvedimento al nostro esame fa riferimento ai materiali di armamento. A mio parere il testo è sufficientemente preciso, anche perchè il comma 3 di tale articolo consente l'emanazione di decreti di aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento. Con ciò si permette al Governo di procedere ad un aggiornamento nel momento in cui la tecnologia definisce meglio o costruisce nuove produzioni o nuove componenti di prodotti già esistenti.

Debbo far rilevare ai colleghi che nell'articolo 2 si fa riferimento ad armi complete. Le polemiche derivanti in questi giorni dal fatto che paesi stranieri abbiano commissionato componenti di armi o presunte tali mi inducono però a precisare che anche se il metodo di ordinare varie componenti a paesi diversi non è ricompreso nell'ambito della legge al nostro esame, che appunto fa riferimento soltanto ai prodotti finiti. Una corretta interpretazione ci fa dire che, una volta accertata la destinazione a fini bellici, anche di parti separate di armi, non c'è dubbio che anche queste ricadono sotto le prescrizioni del provvedimento che stiamo esaminando.

Del resto voglio ricordare che nel corso della discussione svoltasi alla Camera dei deputati fu stralciato all'unanimità l'articolo 20 del testo originario presentato dal Governo, che statuiva anche il divieto di esportazione e transito di materiale di particolare interesse strategico. La competente Commissione della Camera dei deputati si era riservata, approvando il provvedimento al nostro esame, di discutere un disegno di legge *ad hoc* su tale argomento. Non voglio qui reintrodurre una questione già affrontata dall'altro ramo del Parlamento (che deliberò di stralciare l'articolo 20); voglio solo porre in evidenza che l'approvazione del provvedimento al nostro esame non esaurisce l'intera materia dal momento che i materiali strategici e i processi di ricerca sono elementi essenziali per affrontare globalmente la questione che stiamo esaminando.

Voglio infine fare un'ultima notazione sull'articolato non per definirne il dettaglio, ma per sottolinearne l'importanza. Intendo

soffermarmi brevemente sull'articolo 5 del testo al nostro esame, nel quale si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con una propria relazione annuale su tutte le operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Credo che questo sia un elemento essenziale di quel rapporto di chiarezza e trasparenza cui prima ho fatto riferimento. Infatti, in tal modo, si garantisce (in aggiunta alle disposizioni del Capo II in cui vengono definiti gli organismi di coordinamento e controllo) un processo di chiarezza e di trasparenza che ha sempre bisogno della verifica della dialettica parlamentare; esso comunque contiene in sé tutti gli strumenti affinché la chiarezza e la trasparenza possano realizzarsi.

Voglio insistere ulteriormente su questi due elementi anche perché tale sistema di procedure non lascia margini ad equivoci. Ciò è particolarmente importante in riferimento a quanto è accaduto nel passato ed a quanto accade normalmente nell'ambito del commercio delle armi: ricordiamo che sono sempre stati utilizzati espedienti per eludere la normativa e gli impegni internazionali. Da ciò credo discenda l'importanza di questo provvedimento che - voglio ribadirlo ancora - prevede una normativa specifica che esamineremo dettagliatamente nel corso della discussione generale. Per ora non ho altro da aggiungere e mi limito a sottolineare ai colleghi la necessità di una rapida approvazione del provvedimento. Ricordo inoltre che il disegno di legge è stato lungamente elaborato dalla Camera dei deputati e credo che oggi noi, pur approfondendo la discussione e valutandolo in ogni aspetto, siamo in grado di concludere velocemente il nostro lavoro.

IANNI, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione.* Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, prima di entrare nel merito dei disegni di legge al nostro esame, desidero premettere una breve panoramica della normativa italiana vigente in materia di commercio delle armi.

Essa è caratterizzata, essenzialmente, da norme regolamentari (decreti ministeriali), prive, peraltro, di uniformità.

In sostanza, oggi, qualunque domanda di autorizzazione ad avviare una trattativa commerciale deve essere inoltrata allo Stato Maggiore della difesa, il quale, prima di poter rilasciare l'autorizzazione, è tenuto a chiedere un benestare al Ministero della difesa per un esame di opportunità politica.

Quest'ultimo si esprime sul merito, previo parere del Ministero degli affari esteri, e informa il Ministero dell'industria e quello del commercio con l'estero.

Ai fini di una valutazione tecnico-militare, la richiesta di parere è rivolta anche agli Stati maggiori di forza armata, all'ufficio del Segretario generale-Direttore generale armamenti e al SISMI. Qualora la trattativa riguardi materiale coperto da segretezza, deve essere richiesto il nulla osta dell'autorità nazionale per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio.

Tale complessa procedura prevede l'acquisizione di elementi informativi sulla politica estera, sulla sicurezza e sulla difesa del paese destinatario. Gli organi interessati, ciascuno per quanto di propria

competenza, valutano l'opportunità politica, tecnica ed economica delle esportazioni e possono, all'occorrenza, fermare l'avvio delle trattative.

La domanda relativa all'esportazione effettiva dei materiali di armamento deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, il quale, con la sua autorizzazione ha facoltà di rimuovere il divieto generale di esportazione di beni e servizi, sancito dalla legge del 25 luglio 1956, n. 786.

A conclusione dell'*iter* riguardante le trattative commerciali, concretizzatesi con un contratto di acquisto da parte del paese cliente, la successiva autorizzazione all'esportazione è rilasciata congiuntamente dai Ministeri del commercio con l'estero e delle finanze.

La disciplina fin qui descritta è stata di recente innovata dal cosiddetto «decreto Formica», del 4 dicembre 1986.

Tale provvedimento, pur nei limiti di un decreto ministeriale, rappresenta la normativa più dettagliata oggi esistente in materia.

Esso, pur non alterando la regolamentazione di base cui ho fatto cenno, definisce in modo particolareggiato i nuovi requisiti per la presentazione delle domande di autorizzazione, le condizioni di ricevibilità delle domande stesse, la fase di istruttoria ministeriale per il rilascio dell'autorizzazione, le modalità dei controlli successivi sulla destinazione dei materiali di armamento, nonché le autorizzazioni per le operazioni di transito concernenti tale materiale.

Il disegno di legge n. 2091, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un provvedimento governativo e di talune proposte d'iniziativa parlamentare, nasce principalmente dall'esigenza di disporre di un'organica e moderna disciplina legislativa, ispirata a principi di rigore e trasparenza ed idonea ad assicurare un corretto svolgimento delle attività nel settore della commercializzazione delle armi e di materiali di particolare interesse strategico che siano utilizzabili a rilevanti fini militari.

A tale provvedimento risulta connesso il disegno di legge n. 394, presentato dai senatori dal Gruppo comunista e, pur caratterizzato da un contenuto in parte diverso, ispirato agli stessi principi e finalità.

Siamo in presenza, in sostanza, di una chiara indicazione della necessità di rafforzare il controllo politico e amministrativo sull'attività di commercializzazione di materiale bellico in relazione all'obiettivo di evitare che il traffico delle armi alimenti fenomeni di locali tensioni e di destabilizzazione, in contrasto con la politica estera di pace perseguita dall'Italia, nonché con i principi della Carta dell'ONU, dello Statuto dei diritti dell'uomo e del Trattato di non proliferazione nucleare.

Il dovere costituzionale di difesa della patria impone al nostro paese di mantenere un adeguato apparato difensivo, che deve poter contare su autonome capacità produttive dell'industria nazionale. Del pari, è evidente che l'apparato industriale, per poter sopravvivere, ha necessità di esportare.

Si tratta, pertanto, di sottoporre ad adeguati vincoli politici e amministrativi i traffici incompatibili con le esigenze di sicurezza internazionale del paese razionalizzando il vigente sistema di controlli, senza con ciò soffocare le risorse economiche strettamente associate all'esistenza dell'industria per la difesa.

Sotto questo profilo il disegno di legge n. 2091 prevede il divieto assoluto dell'esportazione e transito di armi quando tali operazioni siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

In particolare, poi, dette operazioni sono altresì vietate verso paesi in stato di conflitto armato o la cui politica contrasta con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, o verso paesi nei cui confronti vige l'embargo delle forniture belliche da parte dell'ONU o i cui Governi siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, e infine verso quei paesi che, ricevendo aiuto dall'Italia ai sensi della legge n. 49 del 1987, destinino ai propri bilanci militari risorse eccedenti le loro esigenze di difesa.

Sul fronte delle importazioni, occorre rilevare che il provvedimento contiene un divieto a carattere generale, salve talune ipotesi specificamente indicate.

Così disponendo, il disegno di legge risponde all'esigenza di rafforzare e riordinare gli interventi governativi di supporto alle esportazioni che si svolgono nel rispetto dei principi cui ho appena fatto riferimento e che, perciò, meritano il sostegno dovuto ad un settore economico di significativo livello occupazionale e di notevole valore tecnologico.

Di particolare rilievo appaiono le norme contenute nel Capo II del disegno di legge n. 2091, con le quali vengono istituiti un comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) e un comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, costituito presso il Ministero degli affari esteri.

Il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale in materia (tali indirizzi e direttive debbono essere comunicate al Parlamento).

Con l'articolo 8, poi, viene costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte in merito ai problemi del settore.

Il provvedimento detta poi compiutamente le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Significativa appare in proposito l'istituzione presso il Ministero della difesa di un registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

Il sistema dei controlli, per assicurare le opportune valutazioni politiche, è oggetto di una relazione che, su tale complessa attività, il Governo sarà obbligato a rendere con cadenza annuale al Parlamento.

Non intendo in questa sede soffermarmi ulteriormente sugli aspetti più tecnici e particolari del dettato normativo, ma mi riservo sin d'ora, se necessario, ulteriori approfondimenti in sede di replica.

Il presidente Achilli ha accennato ad alcuni aspetti che meritano indubbiamente un approfondimento da parte delle Commissioni riunite, ivi compresa la possibilità di reintrodurre l'articolo 20 del testo governativo che ne era parte integrante e che, tutto sommato, potrebbe servire ad evitare quelle sorprese che si stanno verificando in questi ultimi giorni.

Debbo notare che il provvedimento non comporta apprezzabili maggiori oneri e ha il pregio di prospettare una linea di responsabile equilibrio tra l'esigenza di assicurare un rigoroso controllo del commercio delle armi e quella di non incidere troppo pesantemente sull'attività dell'industria nazionale.

In conclusione, proprio con riferimento a ciò, ritengo di potermi esprimere sostanzialmente in modo favorevole sulla formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianni per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIOVANNI LENZI